



MUNICIPALITÀ II
AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO
Direzione Municipalità
ORDINANZA n° 60 del 23/07/2025

Oggetto: “Istituzione di un dispositivo di circolazione temporaneo in via dei Griffi, a partire dall’incrocio con via Rua Catalana e fino al civico 17, per ragioni di tutela della pubblica incolumità”.

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ TECNICHE
con delega di funzioni dirigenziali di cui alla disposizione dirigenziale n. 28 del 06/05/2024

Premesso che:

- con nota PG/2024/625437 dell’11/07/2024, è stata richiesta all’ABC una “verifica ed eventuale diffida per pavimentazione della sede stradale sprofondata con vuoto sottostante, in prossimità del marciapiede in via Dei Griffi altezza cicivi 12-13”;
- a seguito di ripetuti solleciti e di ulteriori verifiche da parte di ABC, il Servizio Stradale, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi, con nota PG/2025/565912 del 23/06/2025 ha diffidato il condominio sito in via Dei Griffi civico 17, l’ABC ha accertato che l’impianto fognario di scarico privato (cd. impianto privato in sede pubblica), presenta la volta del fognolo collassata, e le immissioni in sede pubblica degli scarichi delle acque reflue/meteoriche sono lesionati;
- in data odierna, 22/07/2025, a seguito di sopralluogo effettuato dal personale della U.O. Attività Tecniche della Municipalità 2, si è constatato, oltre la mancata ottemperanza alla diffida emessa e l’assenza del ripristino dei manufatti fognari privati e le relative immissioni che insistono su sede pubblica, che il dissesto del basolato sta interessando non solo il solido stradale circostante, ma anche la parte centrale della sede stradale e della carreggiata, compromettendo la stabilità della pavimentazione e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e generando un rischio concreto di cedimento;

Considerato che:

- nelle more dell’intervento da parte dei soggetti privati, la Napoli Servizi S.p.A., a tutela della pubblica e privata incolumità, ha eseguito in emergenza, e più volte ripristinato, una delimitazione provvisoria dell’area interessata dal dissesto mediante picchetti metallici, tappi in plastica, rete in PVC ad alta visibilità, nastro bicolore, luce crepuscolare e apposita segnaletica stradale;
- a tutela della pubblica incolumità, è necessario provvedere *ad horas* alla chiusura al transito del tratto di via dei Griffi, compreso tra l’incrocio con via Rua Catalana e il civico 17;

Ritenuto che: per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell’apposita sezione del P.I.A.O. e pertanto non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Napoli;

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

ORDINA

Istituire, fino ad eliminato pericolo, il divieto di transito veicolare e di sosta in via Dei Griffi, a partire dall’incrocio con via Rua Catalana e fino al civico 17.

Sospendere, fino ad eliminato pericolo, in via Dei Griffi, a partire dall’incrocio con via Rua Catalana e fino al civico 17:

- stalli di sosta a pagamento (strisce blu).





Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

La Napoli Servizi S.p.A dovrà: installare la segnaletica necessaria a garantire in sicurezza l'attuazione del presente dispositivo provvisorio di traffico; tenere in buono stato manutentivo la segnaletica provvisoria installata per tutta la durata di vigenza del presente dispositivo di traffico; ripristinare, al completamento dell'intervento, lo stato dei luoghi e della segnaletica orizzontale, verticale e complementare preesistente.

Il Servizio di Polizia Locale, per esigenze di ordine pubblico e/o per esigenze connesse con la fluidità e/o la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, potrà disporre ogni altro ulteriore provvedimento che si ritenga necessario a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto, nonché modificare il presente dispositivo di traffico a seconda delle esigenze del traffico veicolare e pedonale.

La circolazione veicolare sarà in ogni caso garantita dalla viabilità circostante.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
Il Coordinatore delle A.T.
funz. E.Q. ing. Benedetto De Vivo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

